

RELAZIONE

Con il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114 è stata recepita la direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

E' stato rilevato che tra la direttiva ed il decreto di recepimento vi sono delle incongruenze.

La direttiva prescrive, infatti, senza possibilità di deroghe o esenzioni, l'obbligo di menzionare in etichetta gli ingredienti che più frequentemente danno luogo ad allergie o intolleranze alimentari e che sono puntualmente elencati in uno specifico allegato.

Il decreto legislativo in esame ha invece lasciato inalterate le esenzioni previste dalla precedente normativa, consentendo così che alcune sostanze allergeniche possano non figurare nell'elenco degli ingredienti.

In particolare, per i prodotti elencati all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 109/92 attualmente vige l'esenzione dall'obbligo di indicare gli ingredienti in etichetta.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto proprio allo scopo di estendere anche a questi prodotti tale obbligo, come prescritto dalla direttiva 2003/89, attraverso l'inserimento di un comma 2-bis all'articolo 7 del decreto legislativo 109/92.

Della questione è stato coinvolto anche il Ministero della salute che, condividendo la necessità di modificare l'articolo 7, ha invitato questo Ministero a predisporre lo schema di modifica.

Lo schema di decreto prevede inoltre la possibilità di utilizzare etichette non conformi alla nuova normativa. Occorre infatti tenere conto che le imprese interessate si forniscono di stock di etichette per parecchi mesi e bisogna quindi garantire loro la possibilità di smaltirle.

Tale possibilità viene comunque limitata ad un periodo di 90 giorni; è evidente però che i prodotti così confezionati vengono smaltiti fino a esaurimento scorte, per un periodo che è comunque molto breve, trattandosi di prodotti di breve durata.

L'articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.